



M<sup>o</sup> 6/15

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

II<sup>o</sup> SEZIONE

## NOTIZIA DI DECISIONE PENALE

(su questione nuova od oggetto di contrasto di giurisprudenza; si raccomanda di compilare con calligrafia leggibile)

Ud. \_\_\_\_\_

C.C. 06/05/2015

Pres. FIANDANESE

Rel. DAVIGO

P.M. ANGELOLLI

Ricorso R.G.N. 38317/2014

Imputato: CORALLO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 7 MAG 2015



IL CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

Questione esaminata: *se l'ordinanza pronunciata nel corso del dibattimento con la quale la richiesta di sospensione con messa alla prova è respinta (art. 464 bis c.p.p. introdotto con legge n. 67/2014) sia immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione e, in caso positivo, se il detto istituto sia applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, quando sia già decorso il termine finale di esso previsto per la presentazione della relativa istanza.*

Soluzione adottata: *affermativa sul primo quesito; negativa sul secondo*

Eventuali riferimenti normativi: *artt. 464 bis e 465 c.p.p.; art. 409 c.p.p.; legge n. 67/2014*

Visto del Presidente  
Fiandane